

Legge 27 ottobre 1993, n. 422 recante “Norme in materia di provvidenze alle imprese radiofoniche e televisive” (Art. 7 della legge).

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 422

Norme in materia di provvidenze alle imprese radiofoniche e televisive. (Art. 7 della legge)

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.853, del 27 Ottobre 1993)

Art. 7

1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
“3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni”.
2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi” sono sostituite dalle seguenti: “tribunale e”.
3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: “pubblichino notizie da almeno tre anni”.